

Direttive concernente i contributi alle colonie di vacanza riconosciute
(del 4 giugno 2009)

Il Dipartimento della sanità e della socialità

- in riferimento all'art. 6 della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e conformemente con quanto stabilito all'art. 3 cpv. 4 del Regolamento d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974

stabilisce quanto segue:

1. Ponderazione.

E' fissata la seguente ponderazione dei criteri di cui all'art. 3 del Regolamento di applicazione sopraccitato:

1° CRITERIO - Durata del turno di colonia

- colonie dai 14 ai 17 giorni 4
- colonie dai 18 giorni 6

2° CRITERIO - Fascia d'età preponderante degli ospiti del turno di colonia

- inferiore ai 6 anni 4
- dai 6 anni 5
- dai 14 anni 6

3° CRITERIO - Numero di ospiti del turno di colonia

- fino a 40 ospiti 4
- oltre i 40 ospiti 6

4° CRITERIO - Struttura logistica

- ente promotore proprietario di un immobile per colonie di vacanza 6
- ente promotore non proprietario di un immobile per colonie di vacanza 4

5° CRITERIO - Promovimento

Turni di colonia riconosciuti:

- uno 2
- due 4
- più di due 6

6° CRITERIO - Luogo in cui si svolge il turno di colonia

- nel cantone Ticino e al mare 6
- fuori cantone Ticino 3

7° CRITERIO - Anni di servizio della colonia (esercizi riconosciuti):

Anni di esercizio riconosciuti:

- da 0 a 4 anni 2
- da 5 a 10 anni 4
- oltre i 10 anni 6

2. Commisurazione.


E' fissata la seguente scala di commisurazione dei contributi fissi:

Punteggio	fino a 27	28 - 32	33 - 37	38 - 42
Sussidio giornaliero in fr.	7.10	8.50	9.90	11.50

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'
La Consigliere di Stato


Patrizia Pesenti

Il Direttore della Divisione
dell'azione sociale


Martino Rossi